



Comune di Foggia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PICCOLO FONDO ECONOMALE SCOLASTICO

(Delib. C.C. del 20.11.1992 n.67)

art.1

Oggetto

1. Ogni istituto scolastico, i cui oneri di manutenzione sono a carico del Comune, viene dotato di un fondo per le minute spese denominato "piccolo fondo economale" (P.F.E.) il cui importo viene annualmente determinato dalla Giunta Municipale in relazione alle disponibilità di bilancio e ripartito in rapporto al numero delle classi/sezioni di cui si compone ogni singolo istituto.
2. Tale deliberazione di Giunta Municipale interviene entro il 1° agosto dell'anno precedente a quello dell'esercizio finanziario di riferimento; in difetto di esplicita determinazione s'intende confermato l'importo assegnato nell'esercizio finanziario precedente.

art.2

Finalità

1. Il fondo specificatamente finalizzato a far fronte alla minuta manutenzione ed alle riparazioni, necessarie ed urgenti, per il funzionamento degli impianti elettrici, idrici, igienici e fognanti, nonché degli infissi, serrande, avvolgibili, arredi e suppellettili scolastici, macchine ed attrezzature d'ufficio, con esclusione dei sussidi didattici e della fornitura degli stampati.
2. I requisiti di necessità e di urgenza sono attestati, in modo espresso e circostanziato, dal Capo d'Istituto congiuntamente al Capo dei Servizi di Segreteria.
3. Questi sono personalmente e solidalmente responsabili della corretta gestione del fondo da effettuarsi con le modalità e nei limiti previsti dal presente regolamento.

art 3

Modalità di gestione

1. La gestione contabile del fondo avviene con l'accreditamento delle somme assegnate in favore dell'istituzione scolastica attraverso l'istituto bancario che cura la tesoreria d'ogni singola scuola.
2. Tali somme sono imputate a partita di giro e la gestione ha luogo secondo le norme che regolano la contabilità delle istituzioni scolastiche.
3. L'ordinazione, la liquidazione e il pagamento delle spese relative al fondo vengono curati dai responsabili sopra individuati i quali, in particolare, possono effettuare spese entro un limite prestabilito per ogni singolo intervento e per le quali, in ogni caso, obbligatorio il rilascio di regolare fattura intestata all'istituto medesimo.
4. Il limite di spesa per singolo intervento di cui al comma precedente viene determinato dalla Giunta Municipale con la deliberazione di cui all'art.1, comma 2.

art.4

Rendicontazione e reintegrazione fondo

1. Entro il 20 dicembre d'ogni anno i Capi d'Istituto, previa deliberazione di verifica da parte del Consiglio di Circolo/Istituto, provvedono alla rendicontazione delle somme utilizzate per le quali devono essere presentate all'Ufficio Comunale Pubblica Istruzione una relazione analitica con allegate le fatture giustificative delle spese, debitamente vistate dal Capo d'Istituto e dal Capo dei servizi di segreteria.
2. L'Ufficio Pubblica Istruzione provvede all'esame della documentazione giustificativa presentata, il cui elenco viene successivamente trasmesso alla Ragioneria Comunale unitamente alla proposta di deliberazione relativa al reintegro della somma spettante ad ogni singolo Istituto.
3. Tutte le operazioni di cui al comma precedente sono espletate nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il giorno 30 del successivo mese di Gennaio, restando autorizzate le istituzioni scolastiche ad utilizzare nel frattempo gli eventuali residui dell'esercizio finanziario precedente.

art.5

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli si rinvia alle norme di legge e ai regolamenti vigenti in materia.